



PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 582 DEL 02/05/2023

OGGETTO: DANIELE AMBIENTE SRL – IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO ALLA VIA PER CASTELLANETA, ZONA P.I.P. LOC. SAN BASILIO, MOTTOLA (TA) – AUTORIZZATO CON D.D. N. 24 DEL 26/02/2018 (AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 D.LGS. N. 152/2006) E SS.MM.II., ED AMPLIAMENTO AUTORIZZATO CON D.D. N. 810 DEL 01/10/2020 (PAUR EX ART.27-BIS DEL D. LGS. 152/2006) E S.M.I. – AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.M. 188 DEL 22/09/2020 (END OF WEST CARTA E CARTONE).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Società Daniele Ambiente S.r.l., P.IVA 02271400737, con sede legale in Via Per Castellaneta Z.I., San Basilio Mottola (TA), già iscritta al Registro Provinciale delle imprese ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, è titolare di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata, congiuntamente a giudizio favorevole di compatibilità ambientale e parere favorevole di Valutazione di Incidenza appropriata dalla Provincia di Taranto - Settore Pianificazione ed Ambiente - con D.D. n. 24 del 26/02/2018.


L'Autorizzazione Unica è stata integrata ed aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 160 del 23/10/2018, n. 1002 del 25/10/2019, n. 447 del 09/06/2020.

Successivamente la Società Daniele Ambiente S.r.l. ha ottenuto il rilascio, da parte della Provincia di Taranto con D.D. n. 810 del 01/10/2020, di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per il progetto di “ampliamento dell’impianto di gestione rifiuti”, integrata con la D.D. n. 569 del 25/05/2022 di modifica non sostanziale.

Descrizione dell’impianto esistente:

L’impianto, comprensivo di ampliamento autorizzato con PAUR n. 810/2020 e s.m.i., è sito in Zona P.I.P. San Basilio – Lotti n. 23 e 24 del Comune di Mottola (TA) ed è individuato catastalmente al Foglio 60 particelle n. 685 e 686 del Comune di Mottola (Catasto Fabbricati).

La porzione di impianto preesistente al rilascio del PAUR occupa il Lotto n. 24 della Zona P.I.P. (particella catastale n. 686) mentre la porzione in ampliamento (autorizzata con PAUR n. 810/2020) occupa il Lotto n. 23 (particella catastale n. 685). Le coordinate geografiche WGS84 relative ai punti della poligonale che circonda l’area dell’impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi sono riportate nella figura di seguito riportata:



Con il rilascio del PAUR D.D. n. 810/2020 e s.m.i., l'impianto è autorizzato per la gestione di un quantitativo dei rifiuti (singole operazioni e quantitativo totale), considerando mediamente 300 giorni lavorativi l'anno, così come di seguito riportato:

Operazioni di recupero – rifiuti non pericolosi		R3 [t/giorno]	R12 [t/giorno]	R13 [t/anno]	D15 [t/anno]	Stoccaggio max istantaneo [t]
R3	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi	80*		30.000		2.505
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 (CER 200307)		73	13.500		1.485
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12			7.500		1.146
R13	Stazione di trasferimento dei rifiuti (max 60 t/giorno)			18.000		60
D15	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (esclusi il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)				1.000	200

(*) = di cui 40 t/g è riferito alla potenzialità massima dell'impianto di selezione (utilizzabile per i rifiuti di cui al codice CER 191212 ed i rifiuti appartenenti alle categorie merceologiche *plastica, carta e cartone, imballaggi in materiali misti*) e 40 t/g per rifiuti ligneo cellullosici

La tipologia dei rifiuti in ingresso autorizzati sono schematizzati nella tabella seguente:

CER	Descrizione	Attività	R3 Capacità di recupero t/g	R12 Scambio di rifiuti t/g	R13 Stoccaggio istantaneo t	D15 Stoccaggio istantaneo t	R13/D15 Stoccaggio annuo t/a
150101	imballaggi in carta e cartone	R3 + R13	40**	-	190	-	5.000
150105	imballaggi compositi						
150106	imballaggi in materiali misti						
200101	Carta e cartone						
191201	Carta e cartone						
170202	Vetro	R13	-	-	180	-	5.000
200102	Vetro						
150107	Imballaggi in vetro						
191205	Vetro						
160120	Vetro						
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11						
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 11	R13	-	-	900	-	2.000
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti						
200140	Metalli						
191202	Metalli ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
100210	scaglie di laminazione						
160117	Metalli ferrosi						
150104	Imballaggi metallici						
170405	Ferro e acciaio						
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13	-	-	21		100
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170404	zinco						
170406	stagno						
170407	metalli misti						
191203	metalli non ferrosi						
191002	rifiuti di metalli non ferrosi						

170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
200139	plastica	R3 + R13	40**	-	225		5.000
191204	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)						
20104	imballaggi in plastica						
150102 170203	plastica e gomma plastica						
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13+R12			300		1.000
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06						
200301	rifiuti urbani non differenziati						
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10						
170101	Cemento						
170102	Mattoni						
170103	Mattonelle e ceramiche						
170201	legno	R3 + R13	40	-	1.700		10.000
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37						
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06						
030101	scarti di corteccia e sughero						
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04						
150103	Imballaggi in legno						
200201	rifiuti biodegradabili						
160103	pneumatici fuori uso	R13	-	-	45		400
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13	-	-	60*		18.000
200301	rifiuti urbani non differenziati						
200302	Rifiuti dei mercati						
200307	rifiuti ingombranti	R12 +	-	20	160		5.500

		R13					
080318	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	D15				200	1.000
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R3 + R12 + R13	40**	40	200		5.000
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R12+ R13					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215						
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135						
150106	imballaggi in materiali misti	R3 + R13	40**	-	190		5.000
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R12 + R13		10	975		1.500

(*) = per i rifiuti di cui al codice CER 200108 e 200301 e 200302 il quantitativo indicato è il valore massimo ammissibile in fase di trasferimento.

(**) = 40 t/g è riferito alla potenzialità massima dell'impianto di trattamento utilizzabile per i rifiuti di cui al codice CER 191212 ed i rifiuti appartenenti alle categorie merceologiche plastica, carta e cartone, imballaggi in materiali misti.

(***) Riguardo i rifiuti di cui ai CER 160214, 160216 e 200136 (RAEE), si precisa che trattasi di rifiuti non pericolosi. In particolare, non possono essere sottoposti ad operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R12] presso l'impianto, non essendo lo stesso dotato di specifiche ed adeguate attrezzature per la loro messa in sicurezza:

- apparecchiature per lo scambio di temperatura (frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.) contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione;
- schermi, monitor, televisori, tubi catodici;
- lampade e sorgenti luminose a scarica.

Adeguamento al D.M. n. 188 del 22.09.2020 (End of West carta e cartone) - Procedimento istruttorio e descrizione dello scenario di progetto.

Con istanza acquisita al prot. prov.le n. 41098 del 07/12/2022, la Società Daniele Ambiente S.r.l. trasmetteva ulteriore istanza di modifica non sostanziale del titolo in essere, al fine di procedere all'adeguamento del ciclo produttivo di recupero dei rifiuti di carta e cartone al D.M. n. 188 del 22/09/2020 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), allegando i seguenti documenti:

- Istanza autorizzazione Unica;
- Annullamento marca da bollo;
- Dichiarazione attestata la conformità alla pianificazione regionale in materia gestione dei rifiuti;
- Dichiarazione attestata l'assenza di pozzi r_200 mt.;

- Allegato 01 - Rappresentante legale;
- Allegato 02 - Responsabile tecnico;
- Allegato 03 - Bonifico Oneri Istruttori;
- Allegato 04 - Contratto di locazione Lotto 23 e 24;
- PD.1_Relazione generale di progetto.

L'impianto è già autorizzato al recupero di MPS costituita da carta e cartone (codici CER 150101, 150105, 150106, 191201 e 200101), ma il ciclo produttivo non risulta conforme al D.M. 188/2020, da qui la necessità di formulare la citata istanza di modifica non sostanziale.

Il D.M. 188/2020 detta le caratteristiche della "carta e cartone recuperati" ed alcuni elementi essenziali del modello organizzativo a cui si devono attenere le imprese per la produzione di materiali EoW.

Nell'istanza e relativi allegati la Daniele Ambiente S.r.l. specificava che la modifica non sostanziale in oggetto non prevedeva interventi di adeguamento strutturale della piattaforma in quanto gli impianti e gli edifici già esistenti ed autorizzati con le Determine sopra richiamate, sono già oggi sufficienti a garantire l'espletamento dell'operazione di recupero in R3 dei rifiuti di carta e cartone secondo le prescrizioni indicate nel D.M. 188/2020.

Parimenti i quantitativi totali (massimi annui ed istantanei) dei rifiuti autorizzati rimarranno invariati come definito nell'autorizzazione vigente e non verranno introdotti nuovi codici CER.

L'introduzione della modifica non sostanziale non avrebbe apportato, inoltre, modifiche al quadro emissivo già autorizzato in quanto il ciclo produttivo adottato nella configurazione di progetto sarà lo stesso applicato nella configurazione attuale.

In riferimento all'istanza di che trattasi per il progetto di adeguamento del ciclo produttivo di recupero della carta e cartone ai sensi del D.M. 188/2020, con nota prot. prov.le n. 3537 del 30/01/2023 la scrivente Autorità Procedente, indiceva una Conferenza di Servizi Istruttoria in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., invitando gli Enti in indirizzo a rendere le proprie determinazioni sull'istanza di che trattasi, così come disposto dall'art. 14-bis, co. 3, della medesima Legge. Contestualmente, la scrivente Amministrazione chiedeva alla Società di integrare la documentazione presentata con alcuni elaborati grafici di dettaglio nonché con altre certificazioni.

La Società Daniele Ambiente S.r.l., con nota prot. prov.le n. 4649 del 07/02/2023 trasmetteva la documentazione in riscontro alle richieste della Provincia di Taranto, allegando:

- PD.1_Relazione generale di progetto completa di tutte le rappresentazioni grafiche;
- Manuale del sistema di gestione integrato per la qualità e ambiente UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001: 2015;
- Manuale P. 8.4.1 Processo di recupero rifiuto da carta e cartone;
- Certificati UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 in corso di validità;
- TAV.01_Planimetria dell'impianto con individuazione delle aree afferenti al processo di recupero di carta e cartone (febbraio 2023).


Nell'ambito della Conferenza di Servizi come sopra richiamata, pervenivano i seguenti contributi:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto nota prot. n. 2372 del 15/02/2023, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 5716 – "(...) questo Comando ha rilasciato il CPI con nota protocollo N. 14473 del 02/09/2022 (...). Pertanto allo stato attuale l'attività esercita nel rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti norme di prevenzione incendi. Per quanto sopra, pur non partecipando alla citata Conferenza di Servizi, potrà considerarsi in sede della stessa l'assenso di questo Comando con le riserve eventuali indicate nella nota sopra citata."
- ARPA Puglia - DAP Taranto prot. 0015428 – 156– 06/03/2023, acquisita al prot. prov.le n. 8224 del 07/03/2023 – Richiesta di chiarimenti anche attraverso ulteriore documentazione di dettaglio.

La Società Daniele Ambiente S.r.l., con nota prot. prov.le n. 10486 del 20/03/2023 trasmetteva la documentazione in riscontro alle richieste di Arpa Puglia – DAP Taranto, allegando:

- Integrazioni ed approfondimenti a seguito del parere ARPA DAP Taranto del 06/03/2023 - rev.00_marzo 2023;
- PD.1_Relazione generale di progetto - rev.01_marzo 2023;
- Manuale P. 8.4.1 Processo di recupero rifiuto da carta e cartone - rev.02_15/03/2023.

Di seguito si riporta lo schema di flusso attuato dalla Società sul recupero-produzione di EoW (R3) da carta e cartone:



I carichi di rifiuti di carta e cartone in ingresso all'impianto Daniele Ambiente S.r.l. dovranno essere accompagnati dalle analisi di caratterizzazione di base e classificazione eseguite da ciascun Produttore, in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa de processo che origina i rifiuti e comunque almeno una volta l'anno, in conformità alla Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera SNPA n. 105/2021.


La Società, in aggiunta ai controlli ordinari descritti in progetto, dovrà eseguire controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il successivo controllo visivo indichino tale necessità.

La società implementerà una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle «non conformità» e provvedere ad una analisi merceologica con frequenza almeno annuale nel Piano di gestione qualità.

Presso l'impianto è presente un'area adibita al conferimento ed allo stoccaggio dei rifiuti di carta e cartone (operazione R13). Tale area indicata con la sigla A.1 (già autorizzata, vedi Tav. 01 datata febbraio 2023 allegata) è posta nella porzione di impianto in ampliamento ed è già dotata di pavimentazione impermeabile. Per l'operazione R13 in tale area, si dovranno rispettare le specifiche previste al punto b) dell'Allegato 1 del D.M. 188/2020. Si prescrive inoltre al Gestore di provvedere all'esecuzione di ispezioni trimestrali, attestate mediante appositi verbali, presso l'area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso carta e cartone, finalizzate alla verifica: della presenza della cartellonistica identificativa dell'area di stoccaggio, delle etichettature distintive delle tipologie di rifiuti e dei presidi di sicurezza, dell'idoneità strutturale e impiantistica dell'area, dei tempi e delle modalità di stoccaggio, affinché siano tali da evitare la miscelazione con rifiuti di diversa natura/tipologia.

Lo schema di flusso adottato dalla Società per le attività di accesso, conferimento e messa in riserva (R13), per i rifiuti in carta e cartone è riportato nella figura successiva.

CER 15.01.01,
15.01.05, 15.01.06,
20.01.01, 19.12.01



Nel ciclo di produzione di carta e cartone recuperati non saranno ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Il processo di recupero, mediante selezione e cernita e pressatura (R3), dei rifiuti di carta e cartone riguarda i rifiuti identificati dai codici CER (150101, 150105, 150106, 191201 e 200101). Come descritto in progetto, le attività sono svolte in due fasi:

- 1) fase di selezione e cernita attraverso la linea esistente ubicata sotto la tettoia nel lotto di ampliamento;
- 2) fase di compattazione tramite pressa imballatrice.

Nella fase 1) i rifiuti, dall'area di messa in riserva, sono caricati su nastro trasportatore per essere condotti verso le postazioni di lavoro occupate dal personale addetto alla selezione che provvede ad eliminare i materiali estranei presenti, ovvero rifiuti non corrispondenti a carta e cartone. Al termine del passaggio dalla linea di selezione manuale, il rifiuto transita al di sotto di un deferrizzatore che provvede, tramite un magnete, allo scarto del materiale metallico. Il Gestore ha dichiarato che il materiale scartato, suddiviso per codice CER e depositato in idonei contenitori, sarà successivamente avviato al recupero/smaltimento finale presso altri idonei impianti autorizzati o se possibile recuperato presso lo stesso impianto.

Segue la fase 2) in cui le attività sono svolte al di sotto della tettoia dove è ubicata la pressa imballatrice. Il rifiuto selezionato viene scaricato in area adiacente il nastro trasportatore che alimenta la pressa imballatrice e caricato su di questo. La pressa imballatrice, esistente ed autorizzata, provvede alla compattazione ed alla legatura del materiale in modo da ottenere balle di dimensioni 1,10mx1,10m x min 1,2m / max 2,4 m.

Le balle in uscita sono trasportate presso l'area di deposito delle materie recuperate End of Waste e ciascun materiale EoW prodotto, dovrà essere depositato separatamente dagli altri (eventualmente utilizzando new jersey, ecc.), in modo da evitare/impedire qualsiasi forma di commistione; l'area dedicata al deposito di ogni EoW prodotto dovrà essere opportunamente contrassegnata.

Per quanto sopra descritto si farà riferimento all'elaborato Tav. 01 - "Planimetria dell'impianto con individuazione delle aree afferenti al processo di recupero di carta e cartone" _ febbraio 2023.

La carta e cartone recuperati saranno riutilizzati nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

La Società applica già un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 188/2020. Il manuale della qualità aggiornato sarà comprensivo di:

- a) procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;

b) piano di campionamento.

Si elencano le certificazioni in possesso della Società:

- Certificato UNI EN ISO 9001:2015 n. 9005/1 del 31/08/2022 con scadenza in data 27/07/2023 emesso dall'organismo accreditato ICIM S.p.A. le attività EA: 39 - 24 - 28: Raccolta, spazzolamento e trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti pericolosi e non pericolosi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali. Servizi di igiene ambientale e lavori di bonifica ambientale di siti da rifiuti. Lavori di bonifica amianto. Erogazione dei servizi di intermediazione di rifiuti senza detenzione. Recupero di carta e cartone.
- Certificato UNI EN ISO 14001:2015 n. 0935A/2 del 26/07/2022 con scadenza in data 26/07/2025 per le attività EA: 39 - 24 - 28 come sopra descritte.

La carta e cartone recuperati dovranno risultare conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato 1 del D.M. 188/2020 ed il campionamento avverrà secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

L'accertamento dei requisiti di cui sopra avverrà su ogni lotto di produzione con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Il lotto di produzione non potrà comunque essere, in ogni caso, superiore a 5.000 tonnellate.

Il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, co. 1, del D.M. 188/2020 sarà attestato dalla Daniele Ambiente S.r.l., in qualità di produttore di carta e cartone recuperati, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando un modulo conforme al fac-simile di cui all'Allegato 3 del Regolamento in questione e inviata a mezzo PEC all'Autorità Competente (Provincia di Taranto) e all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente (ARPA Puglia – DAP Taranto).

Per le dichiarazioni di conformità dei materiali EoW prodotti, dovrà essere garantita una tempistica di conservazione pari a 5 anni.

La Società Daniele Ambiente S.r.l. dichiara che i campioni di carta e cartone recuperati verranno conservati in impianto per 1 anno dalla data del loro prelievo secondo quanto previsto all'Allegato 1, lett. b), del D.M. 188/2020 e in conformità alla norma UNI 10802:2013.

A cadenza trimestrale la Società provvederà all'esecuzione di ispezioni, attestate mediante appositi verbali, presso l'area di deposito EoW, finalizzate alla verifica:

- della presenza di idonea cartellonistica/etichettature;
- dei presidi di sicurezza;
- dell'idoneità strutturale e impiantistica dell'area;
- dei tempi e delle modalità di deposito, affinché siano tali da non inficiare le caratteristiche dei materiali ai fini del loro successivo utilizzo.

Si allega al presente provvedimento:

- Tav. 01 - Planimetria dell'impianto con individuazione delle aree afferenti al processo di recupero di carta e cartone febbraio 2023;
- Manuale P. 8.4.1 Processo di recupero rifiuto da carta e cartone - rev.02_15/03/2023.

Esiti istruttori:

Per tutto quanto sopra esplicitato, considerato che:

- L'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente) definisce, tra l'altro, che la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, come *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente”*.
- La D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011, «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali», disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. La D.G.R. è stata, di seguito, modificata ed integrata con la D.G.R. Puglia n. 672 del 17/05/2016, «... Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011».
- Le linee guida esplicitate al punto precedente si intendono applicabili anche agli impianti assoggettati alla sola disciplina dell'Autorizzazione Unica ex art. 208, atteso che l'allegato IX alla parte II del D.Lgs. n.152/2006 elenca, tra le autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, anche

l'Autorizzazione Unica (approvazione progetto ed esercizio) per gli impianti di gestione rifiuti ex art. 208 del medesimo decreto.

- Dal punto di vista della compatibilità ambientale della modifica proposta, si può concludere, anche ai fini di quanto statuito all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006, che la decritta modifica non determina notevoli ripercussioni negative sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione di una procedura di assoggettabilità a V.I.A. (ai sensi dell'allegato IV, parte seconda, punto 8 lett.t del D.Lgs. n.152/2006).

Preso atto della documentazione a corredo dell'istanza di modifica non sostanziale acquisita al prot. n. 41098 del 07/12/2022 presentata dalla Società Daniele Ambiente S.r.l. per l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in Via Per Castellaneta Z.I., San Basilio Mottola (TA) e della successiva documentazione integrativa trasmessa dal Gestore acquisita al prot. prov.le n. 4649 del 07/02/2023 e n. 10486 del 20/03/2023.

Preso atto che la Società nel documento *"Integrazioni ed approfondimenti a seguito del parere Arpa DAP Taranto del 06/03/2023"* allegato alla nota prot. prov.le n. 10486 del 20/03/2023, al paragrafo riscontro osservazione n.1 ha precisato *"(...) che l'attività di recupero con produzione di EoW di "carta e cartone" non è mai stata avviata e quindi, nelle more dell'adeguamento al DM 188/20, non è stato prodotto alcun materiale recuperato di "carta e cartone. (...)".*

Considerato che la modifica di che trattasi non prevede l'installazione di nuovi impianti, né manufatti o edifici.

Considerati i pareri pervenuti sull'istanza da parte degli Enti nell'ambito della Conferenza di Servizi Istruttoria svolta in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché il silenzio-assenso da parte degli enti coinvolti che non si sono espressi.

Preso atto che la modifica proposta non introduce nuovi punti di emissione non prevede l'introduzione di nuovi codici CER pericolosi o non pericolosi, non prevede aumenti di quantitativi di rifiuti da trattare e non comporta trattamento di rifiuti diverso da quelli autorizzati.

Preso atto altresì che, vista la tipologia dell'istanza e la tipologia di modifica proposta può ritenersi la modifica di tipo non sostanziale così come da definizione di cui l'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. n.152/2006 (codice dell'ambiente) e linee guida di cui alla D.G.R. n.648/2011 e ss.mm.ii.

Verificato il pagamento delle spese di istruttoria pari ad € 300,00 (60% della tariffa definita per nuovo impianto) mediante bonifico effettuato il 06/12/2022 in favore della Provincia di Taranto, quale tariffa per le comunicazioni di adeguamento/integrazione dell'autorizzazione unica ex art. 208 così come previsto dalla L.R. n.17/2007.

Preso atto della nuova nomina del legale rappresentante della Società Daniele Ambiente S.r.l. in favore del Sig. Gaetano Cimaglia (C.F.: CMGGTN60N02L049V) in sostituzione del Sig. Vito Daniele, giusta dichiarazione di variazione acquisita al prot. prov.le n. 9189 del 13/03/2023.

Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente il rilascio, alla Società Daniele Ambiente S.r.l., della seguente determinazione di adeguamento ai sensi del D.M. 188 del 22/09/2020 (End of Waste carta e cartone) dell'impianto esistente di gestione rifiuti non pericolosi sito alla Via per Castellaneta - zona P.I.P. loc. San Basilio – Mottola (TA), autorizzato con D.D. n. 24 del 26/02/2018 (Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006) e ss.mm.ii., ed ampliamento autorizzato con D.D. n. 810 del 01/10/2020 (PAUR ex art.27-bis del D. Lgs. n. 152/2006) e s.m.i.

Restano fatti salvi, altresì, eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri o atto di assenso comunque denominati da acquisire, ove previsti da specifica Legge o Regolamento e non ricompresi nel presente atto.

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990.

Da atto altresì che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6/bis della Legge 241/1990.

Il Responsabile del procedimento istruttorio
Istruttore Tecnico
Arch. Tonio Lombardi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Letta e fatta propria la relazione che precede a cura del Responsabile del procedimento istruttorio e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

Visto l'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente) che definisce la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, come *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente”*.

Vista la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 30 novembre 2000;

Vista la D.G.R. Puglia n. 648/2011, «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali», così come modificata con la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «... Parziale rettifica della DGR n.648 del 05 aprile 2011»;

Visto lo Statuto Provinciale;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 16 aprile 2015 "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 11";

Visto il vigente "Regolamento Provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente" approvato con Del. di G.P. n. 470 del 17.12.2004;

Visto l'art. 107 della L. 267 del 18/08/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il "Regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative nelle Materie Ambientali" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 80 del 30/11/2009";

Visto il vigente "Regolamento provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente" approvato con Del. di G.P. n. 470 del 17/12/2004;

Vista la Disposizione Presidenziale della Provincia di Taranto n. 4 del 09.03.2022 di conferimento dell'incarico della dirigenza del Settore Pianificazione ed Ambiente all' Ing. Aniello Polignano;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 24 del 26/02/2018 e ss.mm.ii. e n. 810 del 01/10/2020 e ss.mm.ii. rilasciate dalla Provincia di Taranto;

Vista tutta la documentazione agli atti richiamata, compresi le risultanze ed i pareri acquisiti nel corso del procedimento ed in sede di Conferenza di Servizi Istruttorie in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuti altresì acquisiti, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990, gli assensi delle Amministrazioni regolarmente convocate che non hanno espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione interessata, sulla scorta di tutta la documentazione derivante dall'iter istruttorio ed amministrativo e resa disponibile per la Conferenza di Servizi Istruttorie;

Considerate le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente provvedimento e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;

Atteso che il presente provvedimento è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

Tanto premesso, ritenuto e rilevato, valutata complessivamente l'intera attività svolta e tutto il compendio istruttorio acquisito,

DETERMINA

1. per quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale, di rilasciare l'adeguamento al D.M. 188 del 22/09/2020 (End of Waste carta e cartone) dell'impianto esistente di gestione rifiuti non pericolosi sito alla Via per Castellaneta - zona P.I.P. loc. San Basilio – Mottola (TA), autorizzato con D.D. n. 24 del 26/02/2018 (Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006) e ss.mm.ii., ed

- ampliamento autorizzato con D.D. n. 810 del 01/10/2020 (PAUR ex art.27-bis del D. Lgs. 152/2006) e s.m.i., in favore della Società Daniele Ambiente S.r.l. - P.IVA: 02271400737, Legale Rappresentante Sig. Gaetano Cimaglia (C.F.: CMGGTN60N02L049V);
2. di specificare che l'attività verrà svolta nell'impianto organizzato così come riportato nell'elaborato Tav. 01 - Planimetria dell'impianto con individuazione delle aree afferenti al processo di recupero di carta e cartone febbraio 2023;
 3. di specificare che per il recupero dei rifiuti di carta e cartone identificati dai codici CER 150101, 150105, 150106, 191201 e 200101, deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 settembre 2020, n. 188 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 4. di specificare che il produttore di carta e cartone recuperati deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. "Ambiente" n. 188/2020. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:
 - a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
 - b) del piano di campionamento;
 5. di considerare non necessaria l'attivazione di una procedura di assoggettabilità a V.I.A. per l'introduzione della modifica proposta e, contestualmente, di ritenere la modifica presentata di tipo non sostanziale ai fini dell'esercizio ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, atteso che non determina la realizzazione di nuove opere o impianti, non introduce nuove operazioni sui rifiuti, non prevede l'introduzione di nuovi codici CER pericolosi o non pericolosi e non introduce nuovi punti di emissione, in linea con quanto statuito dalla D.G.R. n.648/2011 e ss.mm.ii.;
 6. di confermare i medesimi codici CER così come autorizzati nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale D.D. n. 810 del 01/10/2020 rilasciata dalla Provincia di Taranto e s.m.i., nonché tutte le condizioni e prescrizioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
 7. di adottare il presente titolo autorizzativo ai soli fini ambientali ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e di fare salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, e di altri enti e/o organi competenti, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista;
 8. di stabilire che il Gestore deve mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
 9. di specificare che resta fatta salva l'acquisizione di ogni altro prescritto nulla osta, parere, concessione, permesso, valutazione, licenza o atto di assenso comunque denominato, previsti per Legge o Regolamento, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
 10. di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L.241/90, per il responsabile del procedimento e per chi adotta il provvedimento;
 11. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni a carico Legale Rappresentante pro-tempore della Società;
 12. di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.174/bis comma 1 del D.Lgs. n.267/00, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
 13. di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione;
 14. di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali - Albo Pretorio online di questo Ente per la relativa pubblicazione per 15 giorni consecutivi;
 15. di rendere noto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso;

16. di precisare che la presente determina verrà pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Provincia di Taranto ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
17. di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
18. di notificare il presente atto alla Società Daniele Ambiente S.r.l. e, contestualmente, di trasmettere il provvedimento ai sottoelencati Enti:
 - Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
 - Ager Puglia;
 - Comune di Mottola – Settore Urbanistica;
 - Comune di Mottola – Settore Ambiente;
 - ASL - Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Taranto;
 - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
 - ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
 - Regione Puglia – Sezione Vigilanza Ambientale;
 - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce;
 - Comando Provinciale G.di F. di Taranto;
 - Comando Carabinieri Forestali di Taranto;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line della Provincia, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR – Regolamento (UE) 2016/679 (ex D.Lgs. 196/03) in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Taranto, 02/05/2023

Il Dirigente
POLIGNANO ANIELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.